

Lavoro. L'Inps sugli aiuti alle famiglie

Congedo più lungo per i figli disabili

Maria Rosa Gheido

In caso di grave handicap del figlio, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre possono prolungare il **congedo parentale** entro gli otto anni di età del bambino fino a tre anni da fruire sia in modo continuativo sia in modo frazionato. Ciò vale anche per i genitori adottivi. Nell'illustrare le novità introdotte dal Dlgs 119/2011 in materia di permessi e congedi per l'assistenza delle persone con gravi handicap, con la circolare 32 di ieri l'Inps evidenzia che non viene meno la possibilità per i genitori, in alternativa, di fruire dei riposi orari retribuiti fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Il prolungamento del congedo decorre dalla conclusione del normale periodo di congedo parentale e i genitori possono fruirne entrambi, alternativamente, fino all'ottavo anno di età, fermo restando che il periodo massimo triennale del congedo prolungato è comprensivo del periodo di congedo ordinario. Il prolungamento del congedo parentale può essere fruito solo se il figlio non è stabilmente ricoverato o se, in caso di ricovero, la presenza del genitore è chiesta dai medici.

Cambiano anche le regole per i criteri di concessione del congedo straordinario per l'assistenza di una persona gravemente disabile. L'articolo 4 del Dlgs 119/2011 sostituisce il testo del comma 5 dell'articolo 42 del decreto legislativo 151/2001, recependo le numerose decisioni della Corte costituzionale in ordine ai familiari che possono

fruire del congedo. Il nuovo comma 5 indica i criteri di priorità che devono essere rispettati per la richiesta del periodo di congedo straordinario indennizzato:

- il coniuge convivente della persona con disabilità grave;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, se il coniuge convivente manca, è deceduto o soffre anch'egli di patologie invalidanti;
- uno dei figli conviventi della persona disabile, qualora il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei fratelli o sorelle conviventi nel caso in cui i soggetti sopra elencati manchino, siano deceduti o affetti da patologie invalidanti.

È esteso anche al congedo straordinario il principio del «referente unico» già introdotto dall'articolo 24 della legge 183/2010 per i permessi di cui alla legge 104/92. Pertanto, sia il congedo straordinario di cui al comma 5 del richiamato articolo 42 sia i permessi riconosciuti dall'articolo 33 della legge 104/92 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. Pertanto, qualora per l'assistenza a una persona disabile in situazione di gravità risulti già esistente un titolare di permessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 104/92, un eventuale periodo di congedo straordinario potrà essere autorizzato solo in favore dello stesso soggetto già fruitore dell'altro beneficio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

